Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 28 agosto 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI						ALLA PARTE SECONDA					
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100		» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 agosto 1943, n. 729.
Estensione delle disposizioni del R. decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457, concernente il pagamento dei buoni ordinari del Tesoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457;
Ritenute la necessità e l'urgenza derivanti dallo stato di guerra;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni, di cui al R. decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457, recante provvedimenti eccezionali in materia di buoni ordinari del Tesoro in rapporto alle attuali esigenze di guerra, sono estese anche a quelle provincie del Regno che saranno indicate dal Ministro per le finanze con propri decreti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 agosto 1943

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — BARTOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: AZZARITI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1943
Atti del Governo, registro 460, foglio 22 — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 agosto 1943, n. 730.

Pagamento delle competenze ai dipendenti di ruolo dello Stato che per causa della guerra non possono più trasferirsi nella propria sede.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Ritenute la necessità e l'urgenza derivanti dallo stato di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ove per cause derivanti dallo stato di guerra, non sia possibile ai dipendenti di ruolo dello Stato restituirsi o portarsi nella propria ordinaria sede — dalla quale si siano allontanati per giustificati motivi — e quando risulti che il pagamento dello stipendio e degli altri assegni fissi spettanti non può assolutamente disporsi nei modi previsti dalle vigenti disposizioni è consentita l'eccezionale procedura appresso indicata.

Art. 2.

Il funzionario che si trovi nelle sopra citate condizioni dovrà produrre, in duplice esemplare — all'autorità dalla quale dipenderebbe se prestasse servizio nella località in cui dimora — istanza in carta libera, redatta in duplice esemplare dalla quale risultino:

a) cognome, nome, paternità, qualifica, grado gerarchico, stato di famiglia e dimora dell'interessato;

b) l'ufficio o l'istituto di appartenenza;

c) la somma netta mensilmente e complessivamente percepita a titolo di stipendio o retribuzione, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altri assegni fissi (esclusa qualsiasi indennità temporanea inerente alla sede di servizio dell'interessato);

d) il mese fino a tutto il quale detto stipendio ed accessori sono stati percepiti;

e) l'importo delle ritenute extra fiscali che eventualmente gravano sullo stipendio.

Inoltre, prima della firma, la domanda dovrà contenere la formula che segue:

« Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che le suesposte indicazioni corrispondono ad esattezza. Mi impegno di risarcire l'Erario per gli eventuali danni che potessero derivargli a seguito di errori nelle indicazioni stesse ».

Qualora l'interessato abbia rilasciato deleghe per la riscossione degli assegni, aggiungerà alla predetta dichiarazione di risarcimento le parole: « e per effetto della delega da me rilasciata a terzi », dei quali indicherà il nome, cognome, paternità, eventuale occupazione ed indirizzo.

Art. 3.

L'autorità che ha ricevuto la domanda, compilata con le formalità di cui sopra, dopo essersi accertata della identità personale e della qualifica del richiedente — che dovrà all'uopo produrre documenti idonei — ne trasmette un esemplare all'Ufficio provinciale del Tesoro, il quale provvederà ai pagamenti nei modi e con le forme indicate nel R. decreto-legge 27 giugno 1943, n. 544.

Art. 4.

Il pagamento degli assegni dovrà effettuarsi personalmente ed esclusivamente agli interessati, per i quali non sono ammesse deleghe, procure, nè altre facilitazioni per la riscossione.

Le eventuali deleghe rilasciate nelle sedi di provenienza s'intendono senz'altro annullate.

Art. 5.

È fatto obbligo tanto all'autorità che ha ricevuto l'istanza quanto all'Ufficio provinciale del Tesoro che dispone i pagamenti, di darne immediata notizia — con lettera raccomandata — alla Amministrazione centrale dalla quale il funzionario dipende.

Art. 6.

Chiunque, al fine di ottenere il pagamento di assegni comunque, in tutto o in parte, non spettanti, fa false dichiarazioni nella attestazione di cui all'art. 2 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire millecinquecento a diecimila.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 agosto 1943

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — BARTOLINI — AZZARITI

Visto, *il Guardasigilli*: AZZARITI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1943
Atti del Governo, registro 460, foglio 20. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 23 agosto 1943, n. 731.

Autorizzazione al Ministro per le finanze a pagare dal 1° luglio 1943, a carico del bilancio statale, le pensioni gravanti sui Comuni, sulle Provincie e sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza spettanti a cittadini italiani profughi dai territori nazionali occupati dal nemico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a pagare, dal 1° luglio 1943, a carico del bilancio statale, le pensioni gravanti sui Comuni, sulle Provincie e sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza e spettanti a cittadini italiani profughi dai territori nazionali occupati dal nemico.

Art. 2.

I titolari di tali pensioni dovranno presentare al Ministero delle finanze, Direzione generale del Tesoro o agli Uffici provinciali del Tesoro, domanda, esente da bollo, corredata da tutti i documenti in loro possesso, atti a comprovare il loro diritto.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di applicare, caso per caso, alle pensioni di cui al presente decreto, le disposizioni dei Regi decreti-legge 4 marzo 1943, n. 118, e 24 giugno 1943, n. 545.

Art. 3.

I Comuni, le Provincie e le Istituzioni pubbliche di beneficenza, cui fanno carico le pensioni indicate nell'art. 1, sono tenuti a rimborsare all'Erario le somme da esso anticipate in virtù del presente decreto.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Questo decreto andrà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1943

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — BARTOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: AZZARITI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1943
Atti del Governo, registro 460, foglio 19. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1943.

Proroga dei termini in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Foggia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1500, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1943, n. 215, contenente norme per la temporanea sospensione e la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria, ed il trasferimento degli uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Nel comune di Foggia sono prorogati di novanta giorni i termini per le dichiarazioni e le rettifiche relative alle imposte dirette ed ai tributi locali, per le domande di rimborso a titolo d'indebito, da parte dei contribuenti; per gli accertamenti, le rettifiche e le controrettifiche d'ufficio; per i ricorsi ed i gravami di qualsiasi specie.

Agli effetti delle procedure esecutive per la riscossione dei tributi di cui al primo comma, nonchè dei tributi e contributi di qualsiasi specie esigibili da parte degli esattori delle imposte dirette, sono pure prorogati di novanta giorni il termine di perenzione del pignoramento mobiliare e quello di dieci giorni stabilito per la vendita degli oggetti pignorati dall'art. 38 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e dall'art. 10 del testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 630, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Nulla è innovato ai termini stabiliti per il pagamento dei tributi suaccennati.

La proroga dei termini predetti compete in quanto la scadenza dei medesimi si sia verificata o si verifichi tra il 22 luglio e il 31 dicembre 1943, salvo quanto è disposto con l'articolo seguente.

Art. 2.

Agli effetti delle domande di rimborso a titolo d'inesigibilità il termine per esperire la procedura mobiliare alla scadenza della prima rata non pagata dei ruoli posti in riscossione nell'anno 1943 è prorogato fino alla concorrenza del termine stabilito per l'esecuzione alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli medesimi.

I termini per l'espletamento delle procedure mobiliari ed immobiliari ancora in essere nell'anno 1943 per il recupero di imposte e tributi, iscritti nei ruoli degli anni 1942 e precedenti, sono prorogati fino allo spirare del termine per l'esecuzione mobiliare alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli di cui al comma precedente.

Le relative domande di rimborso a titolo d'inesigibilità potranno essere prodotte entro il 31 dicembre 1944.

Roma, addì 5 agosto 1943

Il Ministro: BARTOLINI

(2758)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1943.

Proroga dei termini in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Salerno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1500, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1943, n. 215, contenente norme per la temporanea sospensione e la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria, ed il trasferimento degli uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Nel comune di Salerno sono prorogati di novanta giorni i termini per le dichiarazioni e le rettifiche relative alle imposte dirette ed ai tributi locali, per le domande di rimborso a titolo d'indebito, da parte dei contribuenti; per gli accertamenti, le rettifiche e le controrettifiche d'ufficio; per i ricorsi ed i gravami di qualsiasi specie.

Agli effetti delle procedure esecutive per la riscossione dei tributi di cui al primo comma, nonchè dei tributi e contributi di qualsiasi specie esigibili da parte degli esattori delle imposte dirette, sono pure prorogati di novanta giorni il termine di perenzione del pignoramento mobiliare e quello di dieci giorni stabilito per la vendita degli oggetti pignorati dall'art. 38 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e dall'art. 10 del testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 630, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Nulla è innovato ai termini stabiliti per il pagamento dei tributi suaccennati.

La proroga dei termini predetti compete in quanto la scadenza dei medesimi si sia verificata o si verifichi tra il 21 luglio e il 31 dicembre 1943, salvo quanto è disposto con l'articolo seguente.

Art. 2.

Agli effetti delle domande di rimborso a titolo d'inesigibilità il termine per esperire la procedura mobiliare alla scadenza della prima rata non pagata dei ruoli posti in riscossione nell'anno 1943 è prorogato fino alla concorrenza del termine stabilito per l'esecuzione alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli medesimi.

I termini per l'espletamento delle procedure mobiliari ed immobiliari ancora in essere nell'anno 1943 per il recupero di imposte e tributi iscritti nei ruoli degli anni 1942 e precedenti, sono prorogati fino allo spirare del termine per l'esecuzione mobiliare alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli di cui al comma precedente.

Le relative domande di rimborso a titolo d'inesigibilità potranno essere prodotte entro il 31 dicembre 1944.

Roma, addì 5 agosto 1943

Il Ministro: BARTOLINI

(2760)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1943.

Proroga dei termini in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Civitavecchia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1500, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1943, n. 215, contenente norme per la temporanea sospensione e la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria, ed il trasferimento degli uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Visto il decreto Ministeriale 28 maggio 1943, col quale venne sospeso il corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Civitavecchia per il periodo dal 14 maggio 1943 al 14 agosto 1943;

Decreta:

Art. 1.

Nel comune di Civitavecchia sono prorogati di novanta giorni i termini per le dichiarazioni e le rettifiche relative alle imposte dirette ed ai tributi locali, per le domande di rimborso a titolo d'indebito, da parte dei contribuenti; per gli accertamenti, le rettifiche e le controrettifiche d'ufficio; per i ricorsi ed i gravami di qualsiasi specie.

Agli effetti delle procedure esecutive per la riscossione dei tributi di cui al primo comma, nonchè dei tributi e contributi di qualsiasi specie esigibili da parte degli esattori delle imposte dirette, sono pure prorogati di novanta giorni il termine di perenzione del pignoramento mobiliare e quello di dieci giorni stabilito per la vendita degli oggetti pignorati dall'art. 38 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e dall'art. 10 del testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 630, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Nulla è innovato ai termini stabiliti per il pagamento dei tributi suaccennati.

La proroga dei termini predetti compete in quanto la scadenza dei medesimi si verifichi tra il 15 agosto 1943 e il 31 dicembre 1943, salvo quanto è disposto con l'articolo seguente.

Art. 2.

Agli effetti delle domande di rimborso a titolo d'inesigibilità il termine per esperire la procedura mobiliare alla scadenza della prima rata non pagata dei ruoli posti in riscossione nell'anno 1943 è prorogato fino alla concorrenza del termine stabilito per l'esecuzione alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli medesimi.

I termini per l'espletamento delle procedure mobiliari ed immobiliari ancora in essere nell'anno 1943 per il recupero di imposte e tributi iscritti nei ruoli degli anni 1942 e precedenti, sono prorogati fino allo spirare del termine per l'esecuzione mobiliare alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli di cui al comma precedente.

Le relative domande di rimborso a titolo d'inesigibilità potranno essere prodotte entro il 31 dicembre 1944.

Roma, addì 12 agosto 1943

Il Ministro: BARTOLINI

(2759)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1943.

Norme per il passaggio dei prodotti tipo tessili dalla produzione al commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, concernente la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1943, sulla disciplina della distribuzione dei prodotti tipo tessili;

Visto il decreto Ministeriale 21 giugno 1943, contenente le norme di applicazione del decreto Ministeriale 12 aprile 1943, sulla disciplina della distribuzione dei prodotti tipo tessili;

Decreta:

Art. 1.

Salvo quanto stabilito nei seguenti articoli 2 e 3 è sospesa l'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti Ministeriali 12 aprile 1943 e 21 giugno 1943 sulla disciplina della distribuzione dei prodotti tipo tessili.

Art. 2.

Gli Uffici nazionali di distribuzione per i settori serico-cotoniero, laniero e calzetteria-maglieria, istituiti dalla Confederazione degli industriali in conformità alle disposizioni dell'art. 2 del decreto Ministeriale 12 aprile 1943 continueranno a funzionare.

Art. 3.

È fatto obbligo ai fabbricanti dei prodotti tipo tessili qui appresso specificati di denunciare, entro i primi 5 giorni di ogni mese, ai competenti Uffici nazionali di distribuzione i manufatti da essi fabbricati entro il mese precedente e pronti per la vendita:

1) Prodotti della tessitura tipo seta (categoria *A*);
2) Velluto (categoria *B*);
3) Prodotti della tessitura tipo laniero (categoria *C*);
4) Prodotti della tessitura tipo cotoniero (categoria *D*);
5) Maglieria intima (categoria *E*);
6) Calze non di seta (categoria *F*);
7) Tessuti per arredamento (categoria *G*);
8) Maglieria esterna (categoria *I*);
9) Tessuti per ombrelli (categoria *P*);
10) Calze di seta (categoria *Q*);
11) Tessuti di seta a maglia (categoria *R*);
12) Tessuti di seta reale e seta fioretto (categoria *S*);
13) Tessuti per interno per abiti (categoria *U*);
14) Tessuti per calzature;
15) Tessuti fatti con crine animale o artificiale;
16) Tessuti per busti sanitari, rigidi;
17) Tessuti elastici;
18) Filati di aguglieria.

Art. 4.

Gli Uffici nazionali di distribuzione provvederanno a far accantonare dai fabbricanti — in conformità alle istruzioni che saranno loro impartite al riguardo dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro — una quota-parte delle disponibilità di prodotti tipo tessili mensilmente denunciate, da servire per il soddisfacimento di eventuali straordinarie od urgenti necessità.

Art. 5.

La vendita, la cessione o la consegna, da parte dei fabbricanti, dei prodotti tipo tessili di cui al precedente art. 3, potrà essere liberamente effettuata se l'acquirente sia un grossista compreso nell'elenco che sarà appositamente compilato dalla Federazione nazionale dei commercianti tessili e dell'abbigliamento, e che questa comunicherà alla Confederazione degli industriali perchè lo porti a conoscenza delle ditte interessate. In ogni altro caso, la vendita, cessione o consegna dei prodotti avrà luogo con la osservanza delle vigenti disposizioni sul tesseramento.

Art. 6.

I fabbricanti trasmetteranno, entro i primi cinque giorni di ogni mese, ai competenti Uffici nazionali di distribuzione l'elenco nominativo dei clienti cui hanno ceduto i loro manufatti nel mese precedente, con l'indicazione della qualità e quantità di prodotti a ciascuno di essi cedute.

Art. 7.

L'osservanza delle disposizioni del presente decreto sarà controllata, oltrechè dagli organi a ciò preposti per istituto, anche dalla Confederazione degli industriali.

Art. 8.

Le violazioni alle disposizioni del presente decreto saranno punite con le sanzioni previste dalla legge 22 aprile 1943, n. 245, ed alle quali potrà aggiungersi, su ordine del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, la sospensione dell'assegnazione delle materie prime.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1943.

Il Ministro: PICCARDI

(2757)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1943.

Costituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro di una Cassa di conguaglio denominata « Fondo stabilizzazione prezzi olii lubrificanti ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Considerata la necessità di stabilizzare sul mercato interno i prezzi di vendita di olii lubrificanti;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, concernente la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti non alimentari;

Decreta:

Art. 1.

Allo scopo di garantire la stabilità dei prezzi degli olii lubrificanti è costituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro una Cassa di conguaglio denominata « Fondo stabilizzazione prezzi olii lubrificanti ».

Art. 2.

Il fondo di stabilizzazione è alimentato come segue:

a) da un'aliquota di L. 50 per ogni quintale di olio lubrificante esistente presso le singole ditte di cui all'art. 3 alla sera del 21 ottobre 1941, eccezion fatta per il Bright Stock per il quale l'aliquota è di L. 85 al quintale;

b) dalle aliquote come sopra per ogni quintale di olio lubrificante estratto da raffinerie nazionali o depositi doganali e immesso al consumo nel Regno e Provincie annesse anche per provviste di bordo delle navi e aeromobili dal 22 ottobre 1941 in poi, sempre che non abbia assolto il versamento di cui al punto *a*);

c) dalle differenze fra i prezzi schiavi imposta di fabbricazione fissati dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro ed i prezzi effettivi di costo degli olii lubrificanti importati e/o prodotti all'interno, comunque estratti dai depositi doganali e/o dalle raffinerie nazionali dal 22 ottobre 1941 in poi, ove risultino inferiori a quelli schiavi di imposta di fabbricazione. Agli effetti di cui sopra il Ministero predetto accerterà i costi di produzione degli olii lubrificanti sostenuti dalle raffinerie nazionali.

Art. 3.

Sono tenuti ai versamenti delle aliquote e differenze di cui all'articolo precedente tutte le ditte titolari di licenza di produzione e importazione degli olii lubrificanti e degli olii bianchi e le ditte aventi deposito autorizzato e che comunque esercitino industria o commercio di olii lubrificanti. Non sono soggetti a detti versamenti i quantitativi destinati alle Forze armate e alle Ferrovie dello Stato in conseguenza di contratti perfezionati con le Amministrazioni centrali. I prezzi di cessione di tali forniture restano disciplinati con speciali norme.

Sono esclusi dal versamento di cui ai punti *a*) e *b*) dell'articolo precedente le Amministrazioni militari e le Ferrovie dello Stato che gestiscono depositi doganali, nonchè le ditte aventi al 31 ottobre 1941 rimanenze di olii lubrificanti inferiori ai 200 kg.

Art. 4.

I versamenti di cui all'art. 2 debbono essere effettuati al fondo di stabilizzazione al 20 di ogni mese per le fatture emesse nel mese precedente.

Art. 5.

Sulle disponibilità del Fondo di stabilizzazione alimentato come sopra, il Comitato amministrativo di cui all'art. 6 provvederà a liquidare alle ditte aventi diritto le differenze risultanti tra i costi accertati di importazione e/o di produzione ed i prezzi schiavi imposta di fabbricazione di cui all'art. 2 punto *c*), ove i primi risultino superiori a questi ultimi per i quantitativi comunque estratti dai depositi doganali e/o dalle raffinerie nazionali dal 22 ottobre 1941 in poi.

Art. 6.

Alla gestione e amministrazione del Fondo è preposto un Comitato presieduto dal direttore generale del Commercio del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e costituito da:

due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro (Direzione generale del commercio - Direzione generale dell'industria);

due rappresentanti del Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette);

un rappresentante del Ministero della produzione bellica;

un rappresentante del Commissariato generale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti;

un rappresentante della Confederazione degli industriali;

un rappresentante della Confederazione dei commercianti;

un rappresentante dell'Azienda generale italiana petroli;

un rappresentante dell'Azienda nazionale idrogenazione combustibili.

Le sedute del Comitato saranno valide ove, oltre alla presenza di un rappresentante per ogni Ministero e del rappresentante del Commissariato generale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti, partecipino almeno due degli altri rappresentanti.

Di ogni seduta del Comitato sarà redatto apposito verbale.

Art. 7.

Il Comitato di cui all'articolo precedente ha il compito di sovraintendere alla esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto e predisporrà tutte le norme regolamentari, da sottoporre alla approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e delle finanze, necessarie per l'amministrazione del Fondo stesso e per l'esecuzione del conguaglio dei prezzi.

Art. 8.

Le ditte produttrici ed importatrici di cui al precedente art. 3 renderanno conto al Comitato, nella forma e secondo le modalità che lo stesso fisserà, delle produzioni ed importazioni effettuate mese per mese, e dovranno documentare per ogni singola partita gli elementi che concorrono a formare il prezzo schiavo di imposta fabbricazione della partita stessa, fermo restando quanto detto all'art. 2, paragrafo *c*), per la produzione nazionale.

Art. 9.

Il servizio di Cassa sarà espletato mediante una contabilità speciale da istituire presso la Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma così intestata: « Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro - Fondo stabilizzazione prezzi olii lubrificanti ».

Detta contabilità speciale funzionerà secondo le istruzioni che saranno emanate dal Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) d'intesa col Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 10.

Il Fondo avrà una gestione autonoma che si chiuderà alla fine di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 1943. Il rendiconto, predisposto dal Comitato di cui all'art. 6, sarà, con l'apposita relazione, presentato per l'approvazione al Ministero delle finanze ed a quello dell'industria, del commercio e del lavoro entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Alla fine di ogni trimestre il Comitato suddetto rassegnerà agli stessi Ministeri una situazione contabile del fondo di stabilizzazione.

Gli avanzi di gestione di ogni esercizio saranno devoluti all'Erario salvo che il Comitato non stabilisca, in relazione a particolari esigenze della gestione, di riportarli a nuovo nell'esercizio successivo. Il saldo finale di gestione sarà versato al bilancio dello Stato.

Art. 11.

Per la prima applicazione del presente decreto dovranno essere presi per base, ai fini previsti dagli articoli 2 e 5 i prezzi schiavi imposta fabbricazione ed imposta generale sull'entrata così stabiliti:

1) Olio per boccole, prezzo di cessione prodotto nazionale, L. 500 al q.le;

2) Olio per bagni ed usi affini (tempera escluso), prezzo B.1 raffinato di importazione L. 570 al q.le;

3) Olio per fusi ad anello, prezzo B.1 raffinato di importazione oltre calo e spese raffinazione successiva L. 670 al q.le;

4) Olio per macchine, prezzo B.2 raffinato di importazione L. 627 al q.le;

5) Olio per turbine e motori elettrici, prezzo B.2 raffinato di importazione oltre calo e spese raffinazione successiva L. 737 al q.le;

6) Olio per auto corrente:

a) tipo extra fluido e fluido 80 % B.2 prodotto 4° base, 20 % Bright Stock produzione nazionale, lire 725,60 al q.le;

b) tipo semidenso e denso 50 % B.2 prodotto 4° base, 50 % Bright Stock produzione nazionale, lire 873,50 al q.le;

c) tipo ultradenso 20 % B.2 prodotto 4° base, 80 % Bright Stock produzione nazionale L. 1021,40 al quintale;

7) Olio per auto superiore, per motori Diesel e compressori:

a) tipo extra fluido e fluido base prodotto 6 a) oltre calo e spese filtrazione successiva, L. 855 al q.le;

b) tipo semidenso e denso base prodotto 6 b) oltre calo e spese filtrazione, L. 1003,50 al q.le;

c) tipo ultradenso con viscosità superiore base prodotto 6 c) oltre calo e spese filtrazione, L. 1151,40 al q.le;

8) Prodotti per cambi differenziali:

a) olio, L. 436,50 al q.le;

b) composto, L. 488 al q.le;

9) Olio per cilindri a vapore saturo, prezzo prodotto di importazione L. 591 al q.le;

10) Olio per cilindri a vapore surriscaldato, prezzo prodotto di importazione L. 694 al q.le;

11) Olio per trasformatori, prezzo base prodotto di importazione L. 841 al q.le;

12) Olio bianco vaselina uso industriale, prezzo base prodotto di importazione L. 893 al q.le;

13) Olio di vaselina uso enologico, prezzo base prodotto di importazione L. 1018 al q.le;

14) Olio bianco vaselina uso farmaceutico, prezzo base prodotto di importazione L. 1493 al q.le;

15) Bright Stock di produzione nazionale, L. 1120 al q.le.

Art. 12.

Il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, d'intesa con quello delle finanze potrà comprendere nel Fondo stabilizzazione prezzi olii lubrificanti i conguagli relativi ai prezzi di altri prodotti petroliferi.

Art. 13.

Il riscontro sulla gestione del Fondo di stabilizzazione prezzi olii lubrificanti è esercitato da un Collegio di sindaci, composto di tre membri, nominati rispettivamente dai Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e del lavoro, e dal Commissariato generale dei combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti.

Il Ministero delle finanze e quello dell'industria, del commercio e del lavoro nominano ciascuno un sindaco supplente.

Il Collegio esercita le sue funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

I sindaci durano in carica tre anni.

Art. 14.

Il Ministero delle finanze e quello dell'industria, del commercio e del lavoro si riservano la facoltà di controllare, in ogni momento, i registri contabili delle società e ditte di cui agli articoli 3 e 5 del presente decreto.

Art. 15.

Le funzioni di segreteria saranno svolte da due funzionari rispettivamente del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro (Direzione generale commercio) e del Commissariato generale dei combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1943.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
PICCARDI

Il Ministro per le finanze
BARTOLINI

(2756)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Media dei cambi e dei titoli del 26 agosto 1943 - N. 150

Afghanistan (I)	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5860
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	84,05
Id. 3,50 % (1902)	83,65
Id. 3 % lordo	69 —
Id. 5 % (1935)	70,225
Redimib. 3,50 % (1934)	64,60
Id. 5 % (1936)	73,10
Id. 4,75 % (1924)	494,35
Obblig. Venezie 3,50 %	94,85
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	95,875
Id. 5 % (1944)	92,25
Id. 5 % (1949)	70,925
Id. 5 % (15-2-50)	70,90
Id. 5 % (15-9-50)	70,975
Id. 5 % (15-4-51)	70,975

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, e 11 dicembre 1930, n. 1882.

Con decreto Ministeriale in data 20 agosto 1943, sono stati prorogati i poteri al commissario della Società anonima cooperativa Latte alimentare di Novara, dott. geom. Giuseppe Cantoni, dal 30 luglio 1943 all'11 novembre 1943.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, in data 20 agosto 1943, sono stati prorogati i poteri commissariali a tutto il 30 settembre 1943 al rag. Bruno Valeri, commissario della Cooperativa « Consorzio produttori latte Caseificio sociale » di Pennar, con sede in Asiago.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro in data 24 agosto 1943, si è sciolto il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa « L'Edilizia Romana », con sede in Roma e si è nominato il commissario nella persona del sig. avv. Mauro Cavoli.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, in data 24 agosto 1943, si ratifica il provvedimento relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa di trasporto tra gli addetti comunali fiorentini « Tommaso Sorbi » già « Redenta » e alla nomina di un commissario nella persona del cav. Donatello Ceccioni.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, in data 24 agosto 1943, è stato ratificato il provvedimento adottato dal prefetto di Mantova relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della « Farmacia cooperativa Mantovana » con sede in Mantova e alla nomina del commissario nella persona del dott. Antonio Orlando.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

(2742)

Revoca di autorizzazione alla Società mutua assicurazione bestiame da macello in Milano ad esercitare assicurazioni nel Regno.

Con decreto 24 luglio 1943 è stata revocata l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni nel Regno alla Società mutua assicurazione bestiame da macello, con sede in Milano.

(2741)

CONCORSI ED ESAMI

REGIA PREFETTURA DI TRENTO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto che la concorrente Della Giacoma Elisa, dichiarata con decreto prefettizio 8 aprile 1943, n. 9871, vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Terragnolo ha rinunciato alla nomina;

che le varie concorrenti che seguono la predetta nella graduatoria approvata con decreto prefettizio 17 dicembre 1942, n. 47406 III-a, interpellate, hanno dichiarato di non accettare il posto di Terragnolo;

che la concorrente Peretti Luigia, che segue le predette in graduatoria, ha dichiarato di accettare il posto di Terragnolo, da essa indicato in ordine di preferenza;

Visto l'art. 26 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La concorrente Peretti Luigia è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Terragnolo ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 21 agosto 1943

Il prefetto: MAZZANTI

(2745)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.